



14 GENNAIO 2026

Social network, e-democracy e
“costituzionalismo digitale”

di Daniele Porena

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Perugia

*Social network, e-democracy e “costituzionalismo digitale”**

di Daniele Porena

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Perugia

Abstract [It]: L'evoluzione tecnologica rappresenta senza dubbio un inarrestabile fattore di progresso sociale: tuttavia, alcuni elementi distorsivi che la stessa introduce anche nel settore della comunicazione politica e della formazione del consenso pongono sotto stress alcune fondamentali infrastrutture del costituzionalismo. Il saggio si sofferma sull'indagine dei pregi e dei limiti della nuova democrazia digitale, con particolare riferimento al fenomeno del *social networking*, ed esamina possibili linee evolutive rivolte all'affermazione del tema dei diritti nella *αγορά* digitale.

Title: Social network, e-democracy and “digital constitutionalism”

Abstract [En]: Technological evolution undoubtedly represents an unstoppable factor in social progress: however, some of the distorting elements it introduces, including in the field of political communication and consensus-building, are placing some fundamental infrastructures of constitutionalism under stress. This essay examines the merits and limitations of the new digital democracy, with reference to the phenomenon of social networking, and examines possible evolutionary paths aimed at affirming the issue of rights in the digital age.

Parole chiave: social network, e-democracy, costituzionalismo digitale, comunicazione politica, formazione del consenso

Keywords: social network, e-democracy, digital constitutionalism, political communication, consensus building

Sommario: 1. Brevi cenni introduttivi: dai comizi alla rete. Come cambia la comunicazione politica nell'epoca della *e-democracy*. 2. L'espansione virtuale del discorso democratico nella *αγορά* digitale. 3. Le “officine del consenso”: dibattito pubblico ed elementi distorsivi del *social networking*. 4. *E-democracy* e costituzionalismo nell'era della rivoluzione digitale. 5. Conclusioni.

1. Brevi cenni introduttivi: dai comizi alla rete. Come cambia la comunicazione politica nell'epoca della *e-democracy*

È comune la constatazione di come, nel corso degli ultimi dieci-quindici anni, si sia assistito a un rapido e incontrollato allargamento degli ambiti nei quali si svolge il dibattito pubblico. Ai canali tradizionali – quali luoghi fisici e soprattutto mezzi di informazione e divulgazione di massa come riviste, giornali, radio e televisione – si sono aggiunti, imponendosi progressivamente, i luoghi digitali della rete internet: blog, *social network*, siti internet e piattaforme di messaggistica istantanea quali *Telegram* o *WhatsApp*.

In luogo dei vecchi comizi di piazza (che tuttavia continuano, anche se con modalità coreografiche sempre più vistose), le campagne elettorali sono oggi crescentemente combattute a colpi di *posts*, *tweets*, *threads*, *reels*, ecc.: generando un autentico, quotidiano e continuativo “bombardamento” di messaggi e

* Articolo sottoposto a referaggio.

informazioni sul cittadino assai più diffusivo e assai più penetrante di quanto non lo fosse quello generato dagli strumenti tradizionali¹. L'opportunità di fruire della connessione di rete per il tramite abituale del proprio *smartphone* fa sì che il dibattito prosegua indisturbato senza effettive soluzioni di continuità.

È forse ancora presto per consegnare alla storia o dichiarare l'estinzione dei classici modelli di comunicazione politica: giornali cartacei e soprattutto televisione concorrono ancora significativamente alla formazione dell'opinione pubblica.

Ad essere in crisi sono piuttosto gli abituali schemi, le liturgie, l'organizzazione e le strutture dei partiti (e, conseguentemente, le modalità di raccolta del consenso). La riunione nel circolo o nella sezione di partito (laddove ancora ne esistano) – un tempo luoghi di abituale incontro e spesso di aspro confronto – rappresenta oggi, sempre più, un evento raro o comunque meno praticato rispetto alle forme della interazione digitale².

L'evoluzione tecnologica rappresenta senza dubbio un inarrestabile fattore di progresso sociale: tuttavia, taluni elementi distorsivi che la stessa introduce danno talvolta l'impressione che essa sia in parte goduta ma in parte anche subita dalle collettività. Ed è questo, non avrei dubbi, anche il caso della comunicazione nel quadro del dibattito pubblico e nella formazione della pubblica opinione.

L'edificazione di un grande spazio digitale, quale luogo principale di svolgimento e sviluppo dell'azione politica, pone il tema rilevante di quei fondamentali diritti il cui esercizio rappresenta un essenziale strumento di buona e consapevole pratica democratica. Dal diritto di riunione e di associazione, al diritto di manifestazione del pensiero e, più in generale, al diritto dei cittadini di concorrere, con metodo democratico, alla determinazione della politica nazionale³.

¹ Su questi aspetti, cfr. B. CARAVITA, *Social network, formazione del consenso, istituzioni politiche: quale regolamentazione possibile?*, in *Federalismi.it*, n. 2/2019, p. 3. Sui ricchissimi contributi offerti dal Maestro a questo tema si veda A. POGGI, F. FABRIZZI, F. SAVASTANO (a cura di), *Social Network, formazione del consenso, intelligenza artificiale. Itinerario di un percorso di ricerca di Beniamino Caravita*, Roma, 2023.

² Sulle generali condizioni di crisi dei partiti politici nell'epoca corrente vi è una bibliografia sterminata. Tra gli altri, si veda G. AZZARITI, *La crisi dei partiti come crisi della loro capacità rappresentativa*, in *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite del potere*, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, 2009, pp. 1777 ss.; A. BARBERA, *La rappresentanza politica: un mito in declino?*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 4/2008; M. BELLETTI, *La crisi della rappresentanza alla base della crisi del divieto di vincolo di mandato*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 1/2020; R. CALVANO, *Le primarie e altri falsi antidoti alla crisi dei partiti in Italia*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2017; F. GIUFFRÈ, *Crisi dei partiti, trasformazione della politica ed evoluzione della forma di governo*, in *Federalismi.it*, n. 23/2016; F. LANCHESTER, *Crisi della rappresentanza in campo politico e divieto di mandato imperativo*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 1/2020; S. LIETO, *La crisi dei partiti politici nella duplicità paradigmatica globale e locale*, in *Rivista Aic*, n. 4/2012; A. MANGIA, *La rappresentanza politica e la sua crisi. Un secolo dopo la prolusione pisana di Santi Romano*, in *Forumcostituzionale.it*; A. RUGGERI, *Crisi della rappresentanza politica e "Stato giurisdizionale" (nota minima su un'annosa e irrisolta questione)*, in *Federalismi.it*, n. 23/2018. Se si vuole, D. PORENA, *Crisi della rappresentanza politica e crisi dei partiti: brevi note a margine della prolusione di Santi Romano del 1909*, in *Ambientediritto.it*, n. 2/2021.

³ Cfr. L. SCAFFARDI, *Internet fra auto-limitazione e controllo pubblico*, in *Rivista Aic*, n.4/2023, p. 356, dove l'Autrice sottolinea come nella rete internet «vengono ad incrociarsi e interagire numerosi diritti fondamentali: dalla libertà di iniziativa economica a quella di manifestazione del pensiero o ancora al sostanziale diritto all'informazione, considerato strumentale ad una cosciente espressione dei propri convincimenti. Ugualmente, i diritti politici trovano una loro dimensione, dalle fattezze nuove, nella rete ormai riconosciuta come "spazio sempre più importante per

L'esercizio di questi diritti per la via digitale, piuttosto che attraverso la compresenza in luoghi fisici, non sembra aver cambiato solo lo spazio entro cui muove l'interazione politica ma anche, e soprattutto, i tempi e le modalità della stessa.

Forse, per l'epoca corrente, è lecito parlare di un'autentica rivoluzione la cui traiettoria tendenziale finirebbe per mutare non solo la forma ma in parte anche la sostanza del dibattito e della procedura democratica.

In altre parole, il tema della *e-democracy* non si arresta alla sola pratica del voto elettronico, peraltro assai diffuso in occasione di elezioni “minori” o non istituzionali⁴. Questa modalità di voto, che sostanzialmente riproduce per la via digitale quello per corrispondenza, rappresenta comunque – al pari di quello “tradizionale” – solo il momento conclusivo del processo democratico: la “procedura” democratica non si riduce alla sola espressione del voto ma si estende, soprattutto, agli ambienti, ai canali e alle strutture nelle quali l'informazione prende corpo e si diffonde e la coscienza politica progressivamente prende forma⁵.

Ciò non significa, ovviamente, sottovalutare le possibili ricadute del voto elettronico sulle forme e sulla sostanza delle architetture generali dei modelli democratici. Non solo l'ideale del *government by discussion*⁶ ma anche l'estensione territoriale degli Stati nazionali ha favorito la diffusione delle forme della democrazia rappresentativa e ostacolato, in epoca moderna, quelle della democrazia diretta. Scenari futuribili tutt'altro che fantasiosi, per lo meno alla luce delle tecnologie già oggi disponibili, eliminerebbero le distanze e consentirebbero espressioni di voto diretto e continuativo⁷ riproponendo la dimensione di

l'autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l'eguaglianza sostanziale”». Cfr., su questi temi, T. E. FROSINI, *Liberté Egalité Internet*, Napoli, 2017; A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, Torino, 2009.

⁴ Soprattutto a seguito della recente vicenda pandemica si sono diffuse, ad esempio anche in ambito accademico, modalità di voto elettronico che consentono all'elettore di esprimere la propria preferenza rimanendo comodamente seduto davanti al personal computer della propria abitazione.

⁵ Come assai efficacemente ricorda A. LAMBERTI, *Libertà di informazione e democrazia ai tempi della società digitale: problemi e prospettive*, in *Consulta Online*, Fasc. II, 2022, p. 891, «la democrazia, insomma, non è la conta dei voti, non può ridursi alla mera sommatoria aritmetica delle preferenze dei singoli (ed è questa una grande illusione figlia dell'altrettanto perigliosa illusione neoliberista della “sovranità” dell'individuo-consumatore), non è – chiosa Pallante – la «figlia stupida della matematica», ma esige dinamica, dialettica, crescita e scambio, conflitto e mediazione».

⁶ Il pensiero, ovviamente, corre alle celebri pagine scritte da John Stuart Mill e racchiuse in *Considerations on Representative Government* (1861) e *On Liberty* (1859).

⁷ Sulla differenza che, anche nel voto elettronico, corre tra voto elettivo e voto deliberativo, cfr. F. CLEMENTI, *Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione*, in *Federalismi.it*, n. 6/2020, p. 220, il quale non manca di osservare come il voto elettronico deliberativo rappresenti «uno strumento potenzialmente assai tagliente, in quanto capace di azzerare in un sol colpo – anzi con un solo click – la democrazia rappresentativa così come l'abbiamo conosciuta, difesa e apprezzata per oltre trecento anni».

un cittadino “totale”⁸, di una rousseauiana democrazia “totalitaria”⁹ e di una procedura deliberativa sempre meno dialettica e sempre meno ispirata dalla dimensione del confronto e del contraddittorio.

2. L'espansione virtuale del discorso democratico nella *ύγοα* digitale

Già le poche righe che precedono gettano ombre piuttosto oscure sul presente e sul futuro delle nostre democrazie e pertanto meritano, anche nel quadro del presente lavoro, di essere ulteriormente riprese e approfondite.

Cionondimeno, non possono sottrarsi alcune valutazioni su elementi e prospettive che hanno spinto anche nella direzione di osservare con un certo favore le dinamiche trasformative che, al cuore dei processi democratici, sono tuttora in atto.

Non vi è dubbio, anzitutto, che l'irruzione degli strumenti digitali – affiancandosi, al momento, a quelli tradizionali – abbia favorito un'enorme estensione dei luoghi della democrazia e degli spazi della condivisione del pensiero politico. Ma anche i tempi della politica e del confronto democratico e istituzionale sono oggi significativamente più rapidi grazie alla agilità di intervento consentita dai canali digitali.

Ancora, come è stato efficacemente osservato, i luoghi nei quali oggi si intrattiene il dibattito pubblico sono quelli di un dibattito paritario tra chi vi partecipa: indipendentemente dal fatto che egli sia rappresentante o rappresentato¹⁰. In altri termini, alla comunicazione “unilaterale” che dal rappresentante istituzionale perveniva al rappresentato e al corpo elettorale per il tramite dei mezzi consueti, si sostituisce – con rapida progressione – la forma di una comunicazione reciproca e, appunto, almeno apparentemente, paritaria.

Alla tendenziale passività di un corpo elettorale mero fruitore del messaggio politico si sostituisce la dimensione di un possibile continuativo contraddittorio, nella piazza digitale, tra eletto ed elettore. Il fatto che la comunicazione del rappresentante finisca per essere trasferita non più in luoghi inidonei ad un confronto rapido ed effettivo ma nell'agone digitale di una disputa “faccia a faccia” con l'elettore parrebbe

⁸ Su questa idea del “cittadino totale”, cfr., in particolare, R. DAHRENDORF, *Cittadini e partecipazione: al di là della democrazia rappresentativa?*, in R. DAHRENDORF - G. SARTORI, *Il cittadino totale: partecipazione, eguaglianza e libertà nelle democrazie d'oggi*, Torino, 1977. Si tratterebbe, come ricordava Norberto Bobbio, dell'idea rousseauiana di un individuo «chiamato a partecipare dalla mattina alla sera per esercitare i suoi doveri di cittadino»: egli «sarebbe non l'uomo totale ma il cittadino totale» il quale «non è a ben guardare, che l'altra faccia non meno minacciosa dello Stato totale», così N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino, 1984, pp. 14 e ss.

⁹ Sulla descrizione di una “democrazia totalitaria”, cfr. J. L. TALMON, *Le origini della democrazia totalitaria*, trad. it., Bologna, 1967.

¹⁰ Così W. D'AVANZO, *Comunicazione politica, cittadinanza e social network*, in *Democrazia e Diritti Sociali*, n. 1/2021, p. 88, dove l'Autrice osserva come il web sociale offra «le condizioni per recuperare un rapporto diretto con il cittadino e le sue caratteristiche lo rendono il mezzo ideale per sviluppare una continua interattività tra i soggetti comunicanti. Il parlamentare che condivide lo stesso spazio dei suoi elettori e lo frequenta con cadenza quotidiana, interagirà con loro in condizioni normali, in una conversazione tra soggetti posti su un livello di parità».

suggerire l'idea di messaggi più meditati e ponderati: l'esperienza corrente, tuttavia, dimostra assai spesso il contrario.

Ancora, almeno in linea teorica, la disintermediazione della comunicazione politica concorrerebbe a rendere la stessa più libera¹¹.

E in effetti, i luoghi digitali del dibattito pubblico sono tutti, essenzialmente, nella disponibilità di chi vi voglia partecipare. Non vi sono più solo editori che orientano, redattori che titolano o emittenti che invitano interlocutori selezionati. La pubblica contestazione al capo del governo da parte di un comune cittadino è oggi non solo possibile (come, non solo teoricamente, lo era anche prima) ma è anche immediata, sorprendentemente diffusiva e, come detto, disintermediata.

Il libero accesso alla rete ha contribuito in questi anni a descrivere traiettorie indubbiamente più agili in ogni forma di interazione umana: dal commercio, e in generale dall'economia, alla erogazione e fruizione dei servizi più comuni fino, ovviamente, alla interazione personale. In linea teorica, e salve le osservazioni che si renderanno necessarie nel prosieguo del discorso, pochi dubbi vi sono intorno al fatto che la libertà strutturalmente coesistente alla rete finisca per trasferirsi anche a tutte le possibili relazioni che, attraverso la rete medesima, si intrattengono: ivi compresa, dunque, l'interazione politica.

Ma questa dimensione "partecipativa e liberalizzata" della conversazione politica suggerisce anche la paradossale prospettiva secondo cui la strutturazione di un rapporto essenzialmente diretto tra rappresentante e rappresentato possa alimentare ben noti fenomeni tribunizi e populistici classicamente rivolti all'edificazione di sistemi politico-istituzionali sempre più pericolosamente verticalizzati¹².

Alcune insidie, dunque, si annidano dietro alla realizzazione di questa nuova, pur seducente cittadinanza "totale e digitale": alla democratizzazione del dibattito pubblico, come anche alla democratizzazione degli ordinamenti – si pensi anche solo alle primavere arabe del 2011, in certa parte sospinte dall'ambizione dei popoli maghrebini di condividere le condizioni di vita di quelli occidentali e per questo da taluni definite come le "rivoluzioni di Facebook" – si associano anche fenomeni potenzialmente assai distorsivi tutt'altro che trascurabili.

¹¹ In tema, si veda però A. PAPA, *Disintermediazione dell'informazione e della comunicazione politica nelle democrazie digitali*, in *Federalismi.it*, n. 15/2025. Della stessa Autrice, si veda *"Democrazia della comunicazione" e formazione dell'opinione pubblica*, in *Federalismi.it*, n. 1/2017, in particolare pp. 13 e 14.

¹² Di questo avviso anche F. SALMONI, *Crisi della rappresentanza e democrazia: l'antiparlamentarismo e i corsi e ricorsi dei populismi*, in *Rivista Aic*, n. 4/2020, p. 555, secondo cui «la piazza telematica e il rapporto diretto che, per il suo tramite, il leader populista riesce ad instaurare con la sua "base", parlando attraverso una voce non mediata e non contraddetta, invece di facilitare il dibattito aperto e la formazione di una coscienza politica pluralista rischia di uniformare il pensiero, favorendo acclamazioni identitarie e involuzioni autoritarie della democrazia».

Ed è anche alla luce di questi fenomeni che sembra possibile constatare alcuni elementi di attrito tra le tradizioni del costituzionalismo moderno e contemporaneo e gli effetti dello sviluppo tecnologico del genere di quelli richiamati¹³.

3. Le “officine del consenso”: dibattito pubblico ed elementi distorsivi del *social networking*

Occorre anzitutto evidenziare la presenza di non trascurabili elementi di alterazione nella formazione del consenso attraverso le piattaforme *social*.

Si è accennato poco sopra a come queste forme di comunicazione realizzerebbero un una sorta di conversazione senza intermediazione e, in linea di principio, così sarebbe.

Tuttavia, diffusamente denunciate sono le fenomenologie di orientamento del consenso che tali piattaforme sono in grado di realizzare attraverso i rispettivi algoritmi.

Il caricamento sul proprio profilo *social* della più ingenua delle immagini personali, ad esempio, è in grado di attivare gli algoritmi dell'intelligenza artificiale giungendo alla profilazione delle propensioni dell'utente¹⁴. Dalla foto che ci ritrae seduti sul divano del salotto, con la nostra famiglia e in compagnia dell'animale domestico è ad esempio possibile risalire al nostro tenore di vita e alle nostre preferenze¹⁵.

Meccanismi largamente collaudati nella pratica della promozione commerciale sono in grado di essere applicati anche alla profilazione dell'elettore e alla conseguente somministrazione allo stesso di stimoli e forme di propaganda individualizzata propinata anche in modo subliminale¹⁶.

Si passerebbe, così, dalla fabbrica industriale a vere e proprie officine del consenso capaci di assorbire una mole enorme di dati, di elaborarli e di restituirli nella forma di una propaganda politica personalizzata in base alle inclinazioni dell'elettore-bersaglio¹⁷. E così, grazie alla elaborazione del profilo individuale di ciascun utente, è possibile giungere a forme di *micro-targeting* informativo capaci di accarezzare le corde più nascoste della sensibilità di ciascun cittadino-elettore.

¹³ Secondo F. BALAGUER CALLEJÓN, *Social network, società tecnologiche e democrazia*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 3/2019, p. 8 «la tensione tra costituzionalismo e sviluppo tecnologico è strutturale e ha una difficile soluzione».

¹⁴ Sulle tecniche di profilazione degli utenti della rete e sui conseguenti impieghi nella formazione del consenso, cfr. M. LADU, *La costruzione del consenso politico-elettorale e l'utilizzo dei social media nell'epoca della “disintermediazione” democratica*, in *Federalismi.it*, n. 23/2022.

¹⁵ Il tema è approfondito, tra gli altri, da F. BALAGUER CALLEJÓN, *Social network, società tecnologiche e democrazia*, *op. cit.*, p. 3.

¹⁶ Cfr. L. CALIFANO, *Autodeterminazione vs. eterodeterminazione dell'elettore: voto, privacy e social network*, Intervento al Convegno “*Social Network, formazione del consenso e istituzioni politiche: quanto hanno influito i social sulle elezioni europee?*”, Roma, 24 giugno 2019, in *Federalismi.it*, n. 16/2019, p. 2, secondo cui l'utilità di tali tecniche commerciali applicate «alla politica e alle campagne elettorali è frutto di un'equazione molto semplice: come la profilazione dei consumatori serve a veicolare messaggi promozionali mirati e presumibilmente più efficaci, analogamente anche la “profilazione dell'elettore” è funzionale a selezionare e inviare messaggi elettorali mirati».

¹⁷ Cfr. A. LAMBERTI, *Libertà di informazione e democrazia ai tempi della società digitale: problemi e prospettive*, *op. cit.*, pp. 882-883.

Il “*filter bubble*”, ad esempio, è il sistema algoritmico attraverso cui – profilate le preferenze di ciascun utente – vengono appunto filtrate, in una sorta di bolla culturale che lo racchiude, le sole informazioni corrispondenti alle sue propensioni.

Tendenzialmente – non vi è chi non lo veda – il sistema favorisce l’ossificazione delle convinzioni dell’utente anziché consentire lo sviluppo di un pensiero autonomo costruito su una pluralità di sollecitazioni.

È evidente che si schiudono temi e prospettive assai diverse rispetto a quelle aperte dei mass media tradizionali ancora fermi al modello di una comunicazione indistintamente rivolta alla generalità dei suoi fruitori.

Sulla presunta neutralità delle piattaforme *social* giungono poi notizie in senso opposto: come riportato anche dagli organi di stampa, vere e proprie scelte di campo sarebbero ad esempio intervenute in occasione della *Brexit* e delle elezioni statunitensi del 2016¹⁸.

Vi è materia, insomma, per dubitare seriamente della genuinità che il dibattito pubblico assume nell’ambito delle piattaforme *social*.

Ed in effetti, lo stesso Consiglio d’Europa, nella dichiarazione del 13 febbraio 2019 sulle capacità manipolative dei processi algoritmici, ha autorevolmente evidenziato come «*sub-conscious and personalised levels of algorithmic persuasion may have significant effects on the cognitive autonomy of individuals and their right to form opinions and take independent decisions*». Ancora, ha osservato il Consiglio d’Europa, è la stessa dignità della persona, quale agente morale indipendente, ad essere compromessa da tali forme di persuasione algoritmica.

Ma ulteriori pilastri del moderno costituzionalismo, quali uguaglianza, diritti umani, democrazia e Stato di diritto corrono di riflesso severi rischi dalla applicazione distorta dell’intelligenza artificiale al mondo del *social-networking* e, in generale, della comunicazione digitale.

Il richiamo ai rischi di compressione della dignità della persona appare anticipatore di ogni altra riflessione sui fondamentali del costituzionalismo.

La riduzione della persona a semplice mezzo per il raggiungimento di finalità basate sulla raccolta del consenso – peraltro, sempre più instabile in quanto sempre meno caratterizzato ideologicamente¹⁹ – è di

¹⁸ Sui due casi, che vedrebbero coinvolta la società *Cambridge Analytica*, cfr., tra gli altri, M. LADU, *La costruzione del consenso politico-elettorale e l'utilizzo dei social media nell'epoca della "disintermediazione" democratica*, op. cit., pp. 193-194.

¹⁹ Come osserva B. CARAVITA, *Social network, formazione del consenso, istituzioni politiche: quale regolamentazione possibile?*, op.cit., p. 5, il sistema politico «continuerà ad essere di fronte ad una esasperata volatilità del consenso, per cui i picchi raggiunti da partiti e movimenti possono dissolversi nel giro di pochi anni, se non mesi, spostandosi massivamente da una parte o dall'altra di un'offerta politica sempre più instabile e precaria».

per sé capace di sgretolare il consapevole esercizio delle libertà e dei diritti politici alla base dello Stato democratico²⁰.

L'atomizzazione della società e la scissione dei modelli e delle traiettorie del pensiero, progressivamente scomposti secondo meccaniche individualizzate, compromette la dimensione dell'uguaglianza. La libertà di manifestazione del pensiero è annichilita per effetto di dinamiche capaci di incidere sulla sua genuina formazione²¹.

Vi è indubbiamente molto di oscuro nel futuro dei diritti e delle libertà dell'era digitale. Ma oltre alle macro-questioni cui ho fatto cenno, vi sono ulteriori non banali elementi che meritano considerazione.

Il 26 settembre del 1960 fu trasmesso per la prima volta un confronto televisivo tra candidati alla Presidenza degli Stati Uniti. I protagonisti, come noto, furono John Fitzgerald Kennedy e Richard Nixon. Non pochi commentatori sostennero che la vittoria di Kennedy nel confronto televisivo contribuì largamente al suo conclusivo successo elettorale. Il senatore democratico – giovane, sorridente, brillante e di bell'aspetto – prevaleva dunque sul candidato repubblicano, al contrario piuttosto goffo e accigliato. Già la televisione, rispetto alla radio, si mostrò alla metà del secolo scorso in grado di agevolare il successo politico aggiungendo al contenuto delle idee la forza delle immagini. E già il mezzo televisivo, con le sue modalità e i suoi tempi contingentati, caratterizzava una comunicazione politica più diretta, essenziale e più rivolta a sollecitare emozioni e suggestioni.

Oggi viviamo in un'epoca ancora diversa dove il messaggio politico segue regole ancora più “stringenti”. La piattaforma *Twitter*, ad esempio, consentiva di dedicare ad ogni “cinguettio” non più di 140 caratteri²². E in generale, la meccanica dello “scrolling” delle piattaforme *social* favorisce la concentrazione dell'attenzione su messaggi quanto più essenziali possibile. Contenuti “emozionali” nei *post* degli attori politici rappresentano poi una costante, il cui successo è testimoniato dalla quantità di segnali di gradimento apposti dai rispettivi *followers*.

²⁰ Si pensi anche solo al principio secondo cui il voto oltre che uguale e segreto è anche libero e personale (art. 48 della Costituzione): sotto questa prospettiva, convince il rilievo di M. LADU, *La costruzione del consenso politico-elettorale e l'utilizzo dei social media nell'epoca della “disintermediazione” democratica*, op. cit., p. 186, secondo cui «va da sé che qualora il consenso fosse “coartato” attraverso l'uso di algoritmi e tecniche informatiche, il voto espresso non sarebbe libero e neppure del tutto personale, in quanto condizionato (...)».

²¹ Secondo G. L. CONTI, *Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione: c'è ancora da ballare per strada?*, in *Rivista Aic*, n. 4/2018, p. 203, «se è vero che i social media, e più in generale la rete, consentono alla libertà di manifestazione del pensiero di essere esercitata con una facilità che non si è mai vista, è anche vero che consentono forme di controllo del pensiero e di sorveglianza dei cittadini che, egualmente, non si erano mai viste».

²² Ora, la dopo l'acquisizione di *Twitter* da parte di Elon Musk, la nuova piattaforma social “X” consente l'utilizzo di un massimo di 280 caratteri. Sul “caso” di *Twitter*, cfr. W. D'AVANZO, *Comunicazione politica, cittadinanza e social network*, op. cit., p. 94.

La dinamica della comunicazione politica tende in queste sedi ad escludere ogni contenuto o approfondimento concettuale: il messaggio è per lo più funzionale al gradimento e non alla formazione di una coscienza collettiva o alla costruzione, in senso proprio, di un consenso ragionato²³.

La frammentarietà delle espressioni utilizzate nel lessico del *social networking* rende impossibile la strutturazione di un pensiero organico e trasversale a più ambiti di riflessione.

Non vi è dubbio che tutto ciò si abbatta non solo, come osservato, sulla fase della comunicazione politica ma incida anche, drammaticamente e impoverendola, sulla fase della sua elaborazione. In particolare, la progressiva “estinzione” dei luoghi fisici del dibattito e del confronto politico rimette al solo rappresentante il compito di tener viva l’attenzione su di sé attraverso articolate strategie di messaggistica. In luogo della riflessione, il sistema favorisce l’attivismo “da tastiera”²⁴ ed al posto dell’assemblea, del comizio o della carta stampata, il *post* sul *social network* assurge a principale strumento di militanza politica. Il tramonto delle ideologie costituisce un rilievo non inedito e già constatato a ridosso della rivoluzione digitale.

L’elemento aggiuntivo che si profila è piuttosto rappresentato dalla sostituzione delle diverse ideologie con una unica, tendenzialmente perseguita da tutti gli attori politici: vincere le elezioni massimizzando l’aggregazione degli interessi e delle preferenze individuali²⁵.

Ma le distorsioni non apparterrebbero solo al lessico e alle modalità di comunicazione dei rappresentanti. Si è detto poc’anzi come i nuovi strumenti rendano possibile una conversazione paritaria che colloca anche il rappresentato su un piano dialettico rispetto al rappresentante. Tuttavia, anche in questo caso, severi dubbi possono essere sollevati rispetto al grado di consapevolezza e di approfondimento che caratterizza un messaggio rapidamente trasferito in piattaforma mentre si attende la fila allo sportello o durante la pausa pranzo. In altre parole, il dibattito sulle piattaforme *social* “perseguita” tutti noi durante lo svolgimento di ogni nostra attività quotidiana giungendo, tendenzialmente, ad attrarre la nostra attenzione in più o meno sporadici momenti di distrazione.

²³ Su alcune affinità che la struttura del messaggio politico mostra nella piazza digitale rispetto al contesto televisivo, cfr. W. D’AVANZO, *Comunicazione politica, cittadinanza e social network*, op. cit., p. 91.

²⁴ Cfr. W. D’AVANZO, *Comunicazione politica, cittadinanza e social network*, op. cit., p. 97.

²⁵ Sul punto, F. PARUZZO, *I sovrani della rete. Piattaforme digitali e limiti costituzionali al potere privato*, Napoli-Torino, 2022, p. 41, evidenzia che «l’organizzazione di campagne elettorali sempre più personalizzate, basate sui profili personali degli elettori, sul cui voto o, meglio, sul cui procedimento di formazione del consenso in funzione dell’esercizio del voto, è possibile influire, traggono notevoli vantaggi dai descritti meccanismi di funzionamento delle piattaforme digitali: l’esistenza di gruppi polarizzati è, infatti, in grado di mostrare chiaramente quali opinioni un candidato alle elezioni debba «appoggiare», plasmando la propria immagine in funzione delle aspettative dei propri elettori e così orientando la direzione del dibattito e potenzialmente, come evidenziato sin dalle elezioni americane del 2010 e del 2012, gli esiti dei processi di voto».

È proprio questo il punto: la partecipazione politica del cittadino-elettore non si sviluppa nel quadro di dedicate sessioni di approfondimento discorsivo ma nel contesto dei piccoli e isolati momenti di distrazione quotidiana.

Altro tema di assoluto e preoccupante rilievo è poi quello delle c.d. *fake news*.

Dalla falsa donazione di Costantino del secolo XI al protocollo dei savi di Sion di quasi nove secoli dopo, la storia appare invero costellata da talvolta incredibili *fake news* a scopo propagandistico o comunque politico²⁶.

Tuttavia, i binari sui quali viaggiavano le *fake news* fino a pochi lustri fa ne rallentavano molto la velocità di diffusione consentendo spesso di smascherarle rapidamente.

Oggi la *fake news* è in grado di raggiungere in pochi istanti una platea indeterminata di destinatari suscitando turbamenti ed emozioni pronti per essere sfogati nella prossimità di un appuntamento elettorale. Ancora, l'attingimento frammentario ed episodico al canale *social* impedisce molto spesso di acquisire la corretta controinformazione lasciando il cittadino in balia di consapevolezze erranee e pilotate.

Il tema sembra assumere proporzioni disarmanti.

Libertà di manifestazione del pensiero e divieto di censure tradizionalmente concorrono a definire il perimetro di rilevanza penale di un'esternazione ingiuriosa oppure falsa, esagerata o tendenziosa. Cionondimeno, il confine tra il lecito e l'illecito è quantomai labile²⁷. Ancora, ci si chiede se sia tollerabile che una piattaforma *social* giunga più o meno arbitrariamente a tacitare, come pure avvenuto, un politico o persino un alto rappresentante istituzionale²⁸.

Il punto, tuttavia, non è sul principio o sulla regola atta a reprimere il fenomeno – comunque difficile da accertare nell'ipotesi di una esternazione più o meno vagamente allusiva – ma è, piuttosto, legato alla diffusività pressoché incontrollabile dello stesso.

²⁶ Come osserva F. BALAGUER CALLEJÓN, *Social network, società tecnologiche e democrazia*, op. cit., p. 3 «se facciamo comparazioni storiche possiamo affermare sempre che nei sistemi dittatoriali del XX secolo, per esempio, sono stati utilizzati mezzi tecnologici per diffondere propaganda di massa, manipolare l'opinione pubblica, imporre false narrazioni e fare credere alla gente notizie false. Molti di questi fenomeni, con diverse varianti derivate dall'epoca concreta nella quale sono stati prodotti, sono tanto antichi come la storia dell'Umanità».

²⁷ Sulla maggiore propensione del costituzionalismo europeo a tollerare interventi regolatori che contemplino compressioni della libertà di espressione, cfr. O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in *MediaLaws*, n. 1/2018, p. 30.

²⁸ Ma la domanda riguarda anche la generalità degli utenti. Molto condivisibilmente è stato scritto che «privatizzare la censura significa affidare ai valori di un determinato soggetto, il soggetto che ha ricevuto i contenuti dai suoi utenti perché li rendesse accessibili, la decisione di ciò che può essere letto, visto o ascoltato, ovvero un'attività per la quale si ritiene necessario il concorrere di una riserva di legge e di una riserva di giurisdizione, perché da essa dipende la soddisfazione dell'interesse della comunità alla diffusione delle idee e al massimo confronto fra di loro», così G. L. CONTI, *Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione: c'è ancora da ballare per strada?*, op. cit., p. 215.

Altro tema è poi quello della rimozione della notizia falsa e che, allo stato attuale, con immediatezza, è nella sola disponibilità dei detentori della piattaforma.

Quest'ultimo aspetto ne introduce un altro di non minore rilevanza: quello appunto della posizione (anche geografica) delle *corporations* titolari delle piattaforme *social* e in generale dei nuovi media digitali.

“Legislatori” di queste arene digitali sono infatti soggetti privati che, secondo alcune descrizioni, finirebbero tuttavia per esercitare rilevanti funzioni pubbliche²⁹.

È appena il caso di ricordare, a questo proposito, anche solo le varie linee guida e le regole di condotta degli utenti, le condizioni d'uso, le *policies* o le prescrizioni in materia di tutela della riservatezza³⁰.

In generale, i “*terms of services*” altro non rappresentano che clausole contrattuali tecnicamente stipulate tra le piattaforme *social* e gli utenti ma, nella pratica, sono unilateralmente imposte dalle prime. Una normazione privatistica, dunque, essenzialmente posta sotto la più o meno arbitraria volontà della piattaforma.

A questo tema se ne aggiunge un altro.

Il gigantismo delle c. d. *big tech*, i cui servizi associano oggi miliardi di utenti, oltre a favorire dinamiche distorsive sul piano della concorrenzialità, rende gli Stati pressoché incapaci di dirigere e orientare in qualche modo le loro condotte e, in generale, gli sviluppi del fenomeno.

Peraltro, la localizzazione geografica delle rispettive sedi e rappresentanze legali (per lo più situate negli Stati Uniti dove prevale un atteggiamento, sul piano della regolamentazione, più mite che in Europa³¹), con le connesse problematiche legate alla individuazione e applicazione di regole sostanziali e processuali, aggrava l'incontrollabilità del fenomeno.

4. *E-democracy* e costituzionalismo nell'era della rivoluzione digitale

I presupposti del ragionamento sulla *e-democracy* – tutti orientati a favorire l'implementazione della procedura democratica, la trasparenza e la controllabilità dei processi di *decision making* e l'allargamento della sfera della partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni – sembrano dunque in buona

²⁹ Cfr., tra gli altri, D. SCOPELLITI, *Poteri privati e responsabilità pubbliche dei social network al tempo della democrazia digitale*, in *Federalismi.it*, n. 7/2024, pp. 229, secondo cui «al tempo della democrazia digitale, si sta verificando un cortocircuito, rappresentato dall'incapacità di regolare fenomeni che, nonostante la formale veste privatistica, si ritrovano, di fatto, ad esercitare sui propri iscritti prerogative non diverse da quelle dell'autorità statale e, in un certo senso, anche a curare interessi pubblici». A questo delicato tema è dedicato anche l'ampio e interessante saggio di P. PILUSO, *Poteri privati, diritti fondamentali e interessi legittimi nell'era delle piattaforme. Costituzionalismo digitale e “amministrativizzazione” del potere privato*, in *ConsultaOnline*, fasc. II/2025, pp. 1047 e ss.

³⁰ Come efficacemente evidenziato da L. SCAFFARDI, *Internet fra auto-limitazione e controllo pubblico*, op. cit., p. 394, i vari codici di condotta, le linee guida, le discipline interne, ecc. variamente elaborati dalle piattaforme Web avrebbero finito per “feudalizzare” lo spazio digitale.

³¹ Cfr. D. SCOPELLITI, *Poteri privati e responsabilità pubbliche dei social network al tempo della democrazia digitale*, op. cit., p. 233.

parte traditi delle concrete modalità con le quali sono impiegate le tecnologie digitali della comunicazione e della informazione³².

Probabilmente, tuttavia, gli arsenali del costituzionalismo non sono del tutto disarmati rispetto agli scenari che in parte si profilano ed in parte si mostrano già attuali.

«Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione».

La nozione classica, contenuta nell'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, suggerisce alcuni itinerari argomentativi anche per le democrazie "digitali" dell'epoca corrente.

Il costituzionalismo, come teoria dei diritti e della limitazione dei poteri, sembra poter trovare modalità di espressione anche negli ambienti e tra i marosi della *e-democracy*.

In generale, i processi di progressiva costituzionalizzazione dei rapporti giuridici suggeriscono una strada interessante.

La capacità di penetrazione che le norme costituzionali mostrano rispetto ai rispettivi ordinamenti può rappresentare un'efficace chiave di accesso anche per la "costituzionalizzazione" di quegli ambienti digitali, apparentemente impermeabili, nei quali si svolge il dibattito pubblico.

Il tema non è ancorato alla sola interpretazione costituzionalmente orientata della norma ordinaria che, imposta dalla nostra Corte costituzionale al giudice ordinario per i giudizi incidentali di legittimità costituzionale, ha per oggetto, appunto, fonti di natura legislativa.

Come anche da altri evidenziato, il pensiero corre piuttosto alla efficacia c. d. orizzontale delle norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali³³.

Si tratta nella nota teoria (o fenomeno) del *drittwirkung* che – elaborata negli anni '50 dalla dottrina tedesca³⁴ e fatta propria sul finire dello stesso decennio anche dal *Bundesverfassungsgericht*³⁵ – ha trovato

³² Come osserva L. CALIFANO, *La libertà di manifestazione del pensiero...in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. Fake news, hate speech, e profili di responsabilità dei social network*, in *Federalismi.it*, n. 26/2021, quello dei social media è un mondo, in realtà, tutto «meno che una società aperta; la promessa di libertà, di disintermediazione, di autonomia che internet sembrava promettere, risulta compromessa da una terra virtuale proprietà di un nuovo sovrano che deve portarci a riflettere, senza peraltro incorrere nel rischio della proposta di elaborazioni e soluzioni inedite, sulla tenuta dei principi elaborati nel tempo dalla più accorta e autorevole dottrina».

³³ In questa prospettiva, cfr. A. LAMBERTI, *Libertà di informazione e democrazia ai tempi della società digitale: problemi e prospettive*, op. cit., pp. 893 e ss.; D. SCOPELLITI, *Poteri privati e responsabilità pubbliche dei social network al tempo della democrazia digitale*, op. cit., p. 234 secondo il quale, tuttavia, stante la posizione *de facto* sovraordinata delle piattaforme social rispetto ai loro utenti non potrebbe propriamente parlarsi di efficacia "orizzontale".

³⁴ Cfr. H. P. IPSEN, *Gleichheit*, in F. L. Neumann, H. C. Nipperdey, U. Schener, *Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte*, Berlino, 1954, p. 143; G. DÜRIG, *Grundrechte und Zivilrechtsprechung*, in AA.VV., *Vom Bonner Grundgesetz zur gesamtdeutschen Verfassung: Festschrift zum 75. Geburtstag von Hans Nawiasky*, Monaco, 1956, pp. 157 ss.; H. C. NIPPERDEY, *Grundrechte und Privatrecht*, Scherpe, Krefeld, 1961.

³⁵ In particolare, per il noto caso "*Lüth*", si rinvia a *BVerfG*, 7, 198.

ampia diffusione in Europa e anche in Italia, sia nella giurisprudenza di merito sia in quella di legittimità³⁶ sia pure, anche di recente, in quella costituzionale³⁷.

La norma costituzionale, e il diritto fondamentale dalla stessa canonizzato, sprigionerebbe effetti non solo nei rapporti verticali tra Stato e individuo, essenzialmente limitando la sfera di azione del primo, ma anche – appunto “orizzontalmente” – nei rapporti *inter privatos*.

Con il che, una pattuizione in qualche modo lesiva di posizioni giuridiche fondamentali ben potrebbe essere incisa anche dal giudice ordinario.

Al di là della questione sulla portata che l'efficacia della norma costituzionale assumerebbe nell'ambito del rapporto privatistico – se, cioè, diretta o mediata³⁸ – sembra che il tema dei diritti costituzionali fondamentali come limiti alla autonomia contrattuale assuma una sua solidità anche nel quadro del ragionamento prospettato in questa sede.

Che alla norma costituzionale possa attingersi anche per sanzionare l'illegittimità della regola contrattuale – al pari di quanto già avviene, ad esempio, in base all'art. 36 della Carta per i contratti di lavoro – appare prospettiva estremamente seducente rispetto alla coerenza dei *terms of services* e, in generale, della regolamentazione introdotta dalle piattaforme *social* rispetto ai principi costituzionali.

L'implementazione della tecnica del *drittwirkung* nei rapporti tra piattaforma e utente scioglierebbe la “bolla” impenetrabile nella quale queste relazioni sembrano collocate, restituirebbe alla rete il tema dei diritti e, ancora, consegnerebbe alle giurisdizioni strumenti di intervento più efficaci, per lo meno sul piano sostanziale.

Ancora, pluralismo e libertà di espressione nel mondo dei *social network* – un mondo, lo ricordo, popolato da poche piattaforme ma, in alcuni casi, con miliardi di utenti ciascuna – possono essere riaffermati

³⁶ Cfr. Cass. Civ., sent. n. 7713/2000, dove viene constatato come le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona siano «pienamente e direttamente, operanti “anche nei rapporti tra privati” (cd. *drittwirkung*)». Cfr., ancora, Cass. Civ., sent. 15022/2005 dove si legge che «a seguito di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., fondata sul principio cd. della “*drittwirkung*”, le norme costituzionali, che attengono a valori inviolabili della persona umana, non solo hanno efficacia precettiva nei confronti dello Stato, ma sono anche immediatamente efficaci nei rapporti privatistici».

³⁷ Cfr. Corte cost., ord. n. 248/2013, dove si rilevano «possibili margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che rifletta (...) un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte. E ciò in ragione della rilevanza, ex officio, della nullità (totale o parziale) ex articolo 1418 cod. civ., della clausola stessa, per contrasto con il precetto dell'articolo 2 Cost., (per il profilo dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) che entra direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa».

³⁸ Come osserva E. NAVARRETTA, *Libertà fondamentali dell'U.E. e rapporti fra privati: il bilanciamento di interessi e i rimedi civilistici*, in F. MEZZANOTTE, *Le «libertà fondamentali» dell'Unione europea e il diritto privato*, Roma, 2016, p. 51, «la *Drittwirkung* ha conosciuto, nell'evoluzione dottrinale, varie tassonomie a partire dalla dicotomia tra efficacia diretta ed efficacia indiretta (...). Diretto è il percorso che invoca il principio nell'immediata applicazione di una norma sul rimedio, quale – nell'esperienza autoctona – il raccordo fra l'art. 2 Cost. e l'art. 2059 c.c. o fra l'art. 2 Cost. e l'art. 700 c.p.c. Indiretta è, invece, l'efficacia orizzontale mediata dall'interpretazione di norme o dall'applicazione di clausole generali, come si rinviene – sempre a livello nazionale – nel ricorso al principio personalistico per integrare di significato la clausola dell'ordine pubblico».

attraverso l'opportuno rafforzamento delle regole e delle intese sovranazionali e internazionali in materia antimonopolistica.

Più in generale, si colgono anche ulteriori importanti segnali di resilienza da parte degli ordinamenti costituzionali rispetto alle profonde tracce di inquinamento della procedura democratica prodotte da un uso distorto e incontrollato delle tecnologie digitali.

Sebbene oggetto di intenso confronto – tra l'altro anche sul piano della competenza e delle regole procedurali applicate – la sentenza della Corte costituzionale rumena del dicembre 2024 sull'annullamento delle elezioni presidenziali³⁹ offre senza dubbio ampi materiali di riflessione⁴⁰.

La sentenza della Corte costituzionale, di fatto poco dopo confermata anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo⁴¹, è giunta a un tale deflagrante risultato sulla scorta di una serie di elementi e argomentazioni che tutte hanno a che vedere con le preoccupazioni affrontate in queste pagine.

Le circostanze fattuali a disposizione della Corte evidenziavano, tra l'altro, come le manipolazioni del voto avessero avuto luogo attraverso un uso non trasparente delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, ivi incluse tecniche di *targeting* disinformativo, sfruttando in modo abusivo gli algoritmi delle piattaforme *social media* e beneficiando di un trattamento preferenziale da parte delle piattaforme medesime⁴². Da qui, non senza qualche retropensiero geopolitico⁴³, la decisione di annullare l'elezione del Presidente.

Vi sono, dunque, primi elementi che consentono di osservare con ottimismo la tenuta delle traiettorie costituzionali nel loro impatto con le tecnologie digitali.

³⁹ Corte costituzionale della Romania, sent. n. 32 del 6 dicembre 2024, reperibile in italiano in www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2025/02/Decisione-n.-322024.pdf. La sentenza è stata pronunciata sul presupposto per il quale «l'attribuzione della Corte costituzionale secondo cui essa “assicura il rispetto del procedimento per l'elezione del Presidente”, disciplinata dall'articolo 146 lettera f) della Costituzione, non può essere interpretata in modo restrittivo. Le disposizioni dell'articolo 146 lettera f) della Costituzione devono essere corroborate da quelle dell'articolo 142 comma. (1) della Costituzione e dell'art. (2) della legge n. 47/1992, per cui il potere della Corte costituzionale di vigilare sul rispetto della procedura di elezione del Presidente non può essere dissociato dal ruolo della Corte costituzionale nell'architettura costituzionale, quello di garante della supremazia della Costituzione».

⁴⁰ Per un'ampia analisi della sentenza della Corte costituzionale rumena sul caso in esame, si veda S. SASSI - A. STERPA, *La Corte costituzionale della Romania difende la democrazia liberale dalla disinformazione. Prime note sulla sentenza n. 32 del 6 dicembre 2024*, in *Federalismi.it*, n. 4/2025, pp. 162 e ss.

⁴¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione del 11 febbraio 2025 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Călin Georgescu, si veda il commento di F. CALECA, *Romania, una democrazia che si difende. Commento a margine della sentenza Călin Georgescu v. Romania della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritti comparati*, 15 aprile 2025.

⁴² Tutto ciò ha indotto la Corte a constatare che «il procedimento elettorale relativo all'elezione del Presidente della Romania è stato viziato in tutto il suo svolgimento e in tutte le fasi da molteplici irregolarità e violazioni della legislazione elettorale che hanno distorto la natura libera e corretta dell'esperienza di voto espressa dai cittadini e le pari opportunità dei concorrenti elettorali, hanno influito sulla trasparenza e la correttezza della campagna elettorale e hanno violato le norme di legge relative al suo finanziamento. Tutti questi aspetti hanno avuto l'effetto convergente di ignorare i principi essenziali delle elezioni democratiche».

⁴³ Cfr. S. SASSI - A. STERPA, *La Corte costituzionale della Romania difende la democrazia liberale dalla disinformazione. Prime note sulla sentenza n. 32 del 6 dicembre 2024*, *op. cit.*, pp. 174 e ss.

Tuttavia, come pure evidenziato, i percorsi del *digital constitutionalism*⁴⁴ non sembrano scindibili da quelli del *global constitutionalism*⁴⁵ e, in assenza di una *governance* globale del fenomeno, la pretesa di “costituzionalizzare” efficacemente questi ambienti digitali finirà per arrestarsi allo stadio dei buoni propositi.

In questa direzione efficaci sembrano le misure via via introdotte a livello sovranazionale e internazionale. Ad esempio, tra queste, è utile ricordare le prescrizioni del *Digital Service Act* europeo del 2022, secondo cui i fornitori di piattaforme *online* di dimensioni molto grandi sono tenuti a valutare e attenuare efficacemente i rischi, attuali o prevedibili, per l'esercizio dei diritti fondamentali: in particolare, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla tutela dei dati personali, alla libertà di espressione e di informazione, inclusi la libertà e il pluralismo dei media, nonché ad attenuare eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali⁴⁶.

Ancora, si pensi al Regolamento Ue 2024/900 relativo alla trasparenza e al *targeting* della pubblicità politica che, nel definire puntuali divieti e sanzioni rileva, al quarto considerando, come «la pubblicità politica può essere un vettore di disinformazione, specie se non ne è esplicitata la natura politica, se proviene da sponsor esterni all'Unione o se è oggetto di tecniche di *targeting* o tecniche di consegna dei messaggi pubblicitari». Ancora, al sesto considerando, il Regolamento pone poi in luce come la trasmissione di messaggi di pubblicità politica mediante tecniche di *targeting* comporti l'uso di algoritmi poco trasparenti per i destinatari.

5. Conclusioni

Invero, le ipotesi e le misure accennate non sembrano ancora del tutto in grado di risolvere ogni e qualunque problema sul tappeto: ad esempio, non colgono a pieno il tema della progressiva destrutturazione dei partiti politici e della loro rapida diluizione in entità digitali sempre più evanescenti. D'altronde, severe controindicazioni si oppongono rispetto a una qualunque regolamentazione della forma e della vita dei partiti: la loro libertà, anche sul piano delle forme sostanziali che essi scelgono di assumere, è in ultima analisi una tra le principali garanzie di libertà delle nostre democrazie.

Ancora, il *digital divide* accumula resistenti sacche di «emarginati digitali» tali per le più differenti ragioni: anagrafiche, economiche, culturali, infrastrutturali, ecc.⁴⁷ Si tratta di segmenti della popolazione di fatto

⁴⁴ Su questo tema si veda, di recente, O. POLLICINO, *Di cosa parliamo quando parliamo di costituzionalismo digitale?* in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2023.

⁴⁵ Cfr. D. SCOPELLITI, *Poteri privati e responsabilità pubbliche dei social network al tempo della democrazia digitale*, op. cit., p. 241 e la bibliografia ivi citata.

⁴⁶ Cfr. artt. 34 e 35 del Regolamento Ue 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.

⁴⁷ Sul tema del diritto di accesso ad Internet e sul problema del *digital divide*, cfr. S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Editori Laterza, Roma, 2014; A. LAMBERTI, *Libertà di informazione e democrazia ai tempi della società digitale: problemi e prospettive*, op. cit., pp. 877 e ss.

espulsi dal dibattito pubblico e privati del godimento di quei diritti fondamentali che nella *ἀγορά* digitale trovano il loro nuovo terreno di esercizio ed espressione.

Inedite prospettive sono poi alla base degli ambienti nei quali si sviluppa di discorso democratico nell'era digitale. In passato abbiamo avuto a che fare con strumenti, in senso tecnico, di per sé asettici: i contenuti della carta stampata come della radio o della televisione erano e sono tutt'ora esclusivamente dipendenti dai “materiali” umani che vi rifluiscono.

L'intelligenza artificiale – applicata alla comunicazione politica negli ambienti del *social networking* – descrive invece traiettorie originali e del tutto sconosciute fino ad oggi⁴⁸.

Le capacità generative dell'intelligenza artificiale, in grado di elaborare il messaggio politico in funzione del gradimento che lo stesso è in grado di ricevere, introducono il tema dell'algoritmo non già come mero ‘strumento tecnico’ ma – potremmo dire con quella che, al momento, è una suggestione – come “attore politico” in grado di influenzare autonomamente lo sviluppo del discorso democratico.

Insomma, non siamo più di fronte ad una “arena” fisica, di per sé immobile e sempre uguale a se stessa: l'intelligenza artificiale, con i suoi algoritmi di raccomandazione, è attivamente in grado di plasmare lo sviluppo del dibattito, di orientare l'elaborazione dei suoi contenuti e di indirizzare le preferenze del corpo elettorale.

Tutto ciò, non senza le gravi opacità e i limiti che la circostanza è idonea a produrre sul piano della genuinità del confronto tra le ‘intelligenze naturali’.

Ma i percorsi evolutivi nell'era della *e-democracy* non potranno che essere progressivi e comunque forieri di rilevanti trasformazioni negli archetipi democratici che siamo abituati a conoscere.

Vi è un'antica e inveterata rincorsa del diritto dietro al fenomeno sociale (e tecnologico): pur con qualche ritardo, il primo ha sempre raggiunto il secondo.

Si tratta ora di vedere se questa stessa dinamica sarà capace di qualificare la corsa del diritto anche nell'era della rivoluzione telematica e se l'antico brocardo «*ubi societas ibi ius*» sarà in grado di caratterizzare anche gli sviluppi della società digitale.

⁴⁸ Su questi temi, cfr. O. POLLICINO – P. DUNN, *Intelligenza artificiale e democrazia. Opportunità e rischi di disinformazione e discriminazione*, Milano, 2024.